



REDDITO IMPRESA E IRAP

Il bollino normativo sulla presunzione di distribuzione ai soci delle società a ristretta base

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega

Scopri di più

Per comune sentire, si intende come **società a ristretta base azionaria**, quella costituita da un numero esiguo di soci, legati da vincoli non necessariamente di parentela, ove la **complicità**, unitamente al rapporto di solidarietà e di reciproco controllo della gestione, costituiscono **le caratteristiche principali**.

La legittimità della **presunzione di distribuzione in capo ai soci degli utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base azionaria**, che non abbiano optato per il regime di trasparenza di cui all'[articolo 116 Tuir](#), è ormai **consolidata**.

La prassi degli Uffici, di presumere utili in nero ai soci delle società di capitali “*a ristretta base proprietaria o familiare*”, laddove l’attività di controllo sulla compagine sociale **si sia conclusa con la ricostruzione di maggiori ricavi o minori costi fittizi**, trae fondamento dalla sussistenza di un vincolo di comunanza tale da costituire **il fatto noto**, dal quale risalire alla distribuzione ai soci del reddito societario occulto.

Il classico schema operativo seguito dagli Uffici è, di solito, il seguente: **all’avviso di accertamento nei confronti di una srl** a ristretta base azionaria fanno seguito (più o meno contestualmente) gli avvisi di accertamento in capo ai soci, contenenti la contestazione di aver percepito **in nero maggiori utili**, le cui posizioni risultano comunque separate pur se collegate all’atto societario.

Una volta acclarata la presunzione - secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale i redditi occulti siano stati distribuiti fra i soci - ne discende **l’obbligo per la società di provvedere anche alle ritenute alla fonte su tali redditi**.

La **definitività dell’avviso di accertamento emesso a carico della società** (o non impugnato ovvero oggetto di una sentenza passata in giudicato), **non appare necessaria** per attivare l’atto impositivo nei confronti dei soci.



Infatti, **il fatto noto non è costituito dalla sussistenza degli utili extracontabili** ma, come abbiamo visto, dalla **ristrettezza della base sociale** e dal **vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci**, pur se, in sostanza, la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le **cause relative all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci**.

Inoltre, sul piano pratico, vincolare l'attività impositiva dell'Ufficio nei confronti del socio, alla definitività della pretesa nei confronti della società, **potrebbe determinare la decadenza del potere impositivo**, svuotando, di fatto, di ogni operatività la presunzione di distribuzione degli utili.

Il metodo di controllo in esame trova oggi sostegno nella L. 111/2023 (**Legge di delega di riforma fiscale**) che contempla, fra l'altro, i **criteri direttivi** inerenti alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

Infatti, l'[**articolo 17, comma 1, lett. h, punto 3\), L. 111/2023**](#), nell'assicurare la certezza del diritto tributario, prevede espressamente la **limitazione** della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base, ai soli casi in cui è accertata, sulla base di **elementi certi e precisi**, l'esistenza di **componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti**, ferma restando la medesima **natura di reddito finanziario** conseguito dai predetti soci.

Il legislatore delegato, pertanto, **dovrà perimetrare** gli elementi certi e precisi, così **normando** il metodo accertativo in questione, mettendo il **bollino** su un procedimento accertativo di **matrice meramente giurisprudenziale**.